

Codice A1816A

D.D. 3 luglio 2017, n. 2067

**Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Interventi selvicolturali in Comune di Pietraporzio (CN), Localita' Murenz - Richiedente: Comune di Pietraporzio (CN).**

PRESO ATTP del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Pietraporzio (CN) n. 36389/2017, in data 08/06/2017 – assunta al Protocollo al n. 27347;

VISTA la precedente Determinazione Dirigenziale n. 3283 in data 14/12/2011, con cui si approvava l'intervento selvicolturale ed il relativo progetto in Comune di Pietraporzio, per la superficie di 19,0100 ha;

TENUTO CONTO che l'intervento non è terminato entro la scadenza prevista, a causa della vendita del lotto boschivo avvenuta in data 03/07/2014, e che pertanto il Comune di Pietraporzio ha ripresentato domanda di autorizzazione del medesimo intervento, con riferimento al medesimo progetto;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Montagna – Sportello forestale di Cuneo della Regione Piemonte in data 16/12/2014, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

TENUTO CONTO che l'intervento non è terminato entro la scadenza prevista, a causa dell'abbandono dei lavori da parte della ditta affidataria, e che pertanto il Comune di Pietraporzio ha ripresentato una ulteriore domanda di autorizzazione del medesimo intervento, con riferimento al medesimo progetto

Tipologia forestale	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
Bosco ad alto fusto di larice con abete bianco	19,0100	19,0100

TUTTO ciò premesso;

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTI gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., il Comune di Pietraporzio all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Pietraporzio (CN) - Località Murenz - così come descritti nel progetto d'intervento, sulle superfici e rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
Bosco ad alto fusto di larice con abete bianco	19,0100	19,0100

le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup intervento (ha)
Pietraporzio	====	3	313	45,7365	16,1000
Pietraporzio	====	10	16	50,6751	3,0000

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha. 19,01000, a meno della superficie di intervento già percorsa, ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati di 912 piante (892 larici e 20 abeti bianchi), così come individuate dalla martellata e dalla contrassegnatura effettuata con vernice rossa; il volume di legname prelevabile in totale con l'intervento è pari a 1067 mc; tale valore è comunque indicativo, in quanto dipende dai procedimenti adottati per il calcolo del volume delle piante;
- il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante assegnate con l'operazione di martellata e contrassegnatura con vernice rossa;
- relativamente al mantenimento della biodiversità, si prescrive la conservazione a tempo indefinito delle piante indicate nell'apposito piedilista in relazione progettuale;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni devono essere lasciati in bosco o depezzati e sparsi sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riuniti in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo, si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi e alvei di corsi d'acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'articolo 34 del Reg. for. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.):

“1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;

b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescò di fenomeni di erosione;

c) per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

- chiusura e protezione degli accessi;

- realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;

– relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

– per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

– dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

– i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (Reg. for. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., articolo 6, paragrafo 4).

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente Provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Dott. For. Elio PULZONI